

COMUNE DI PERLOZ

Regione Autonoma Valle d'Aosta



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI**



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni

ART. 2 ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Il comune istituisce la tassa comunale per il servizio relativo allo smaltimento dei R.S.U.
2. Il Comune esercita con diritto di privativa, obbligatoriamente nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati e nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi le attività inerenti lo smaltimento dei R.S.U. interni compresi quelli assimilati agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa nelle varie fasi di raccolta, spazzamento, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità contenute nel Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana.
3. Il Comune può inoltre esercitare con diritto di privativa le predette attività in zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. Gli occupanti o i detentori degli insediamenti, delle aree di raccolta, sono tenuti comunque ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti nei contenitori vicini.

ART. 3 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93.
2. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (definizione e classificazione dei rifiuti, zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART. 4 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI PER LEGGE AGLI URBANI

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per

intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 500 mt.
 - in misura pari al 10% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 1.000 mt.
3. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta per intero in relazione al periodo di esercizio del servizio e per il restante periodo nella misura del 40%.
4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga per più di sette giorni consecutivi, determinando situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente Autorità sanitaria, l'utente può provvedere a sue spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.
5. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma 2.
6. Ai fini della riduzione, le violazioni del regolamento del servizio di nettezza urbana debbono essere continue e reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
7. La riduzione è applicata in relazione alla durata dell'interruzione del servizio o mancato svolgimento del servizio ovvero alla durata del disservizio.
8. Costituiscono ipotesi di grave violazione:
 - la necessità, da parte dell'utente rientrante nella perimetrazione della zona servita, di conferire rifiuti in punti di raccolta distanti più di 500 mt.
 - una periodicità di raccolta ritardata di almeno 5 gg. rispetto ai
 - prelievi previsti dal regolamento di servizio, eccettuato il ritardo causato da eccezionali eventi atmosferici.
 - una capacità dei contenitori ridotta di almeno la metà rispetto a quella prestabilita.

ART. 5
SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 6 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Il proprietario ha vincolo di solidarietà con il locatario, qualora la locazione non sia stata regolarmente denunciata.
2. Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti rifiuti di cui all'art. 2 del presente regolamento, ed in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in modo continuativo nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
3. Il titolo dell' occupazione e della detenzione è determinato, a seconda dei casi dalla proprietà, dall' usufrutto, dall' uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall' affitto o dal godimento di fatto.
4. Per i locali di abitazione con mobilio, affittati saltuariamente, nel limite di 6mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.
5. L'occupante o detentore di alloggi in condominio rimane obbligato direttamente anche per le parti di uso comune detenute o occupate in via esclusiva.
6. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte in uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando tutti gli altri obblighi tributari in capo ai titolari dei singoli esercizi o quote multiproprietà
7. Per gli altri enti, società, ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.
8. Per i comitati e le associazioni non riconosciute l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento l persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista per legge.

CAPO II
OGGETTO DELLA TASSAZIONE

ART. 6
PRESUPPOSTO DELLA TASSA - LOCALI E AREE TASSABILI

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali, aree ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni

diverse dalle aree verdi, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa in regime di privativa, con riferimento ai limiti territoriali, all'organizzazione ed altre modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabiliti dal Regolamento di Nettezza Urbana.

2. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza della stessa la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione del fabbricato.
3. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e uso.
4. Sono altresì tassabili quelle aree (balconi, terrazza, cortili, piazzali) costituenti accessorio o pertinenza dei locali o aree principali assoggettati ai tassazione, anche se destinati ad attività diverse da quella esercitata nell'edificio annesso, con l'esclusione di cui al comma 1 del presente articolo (aree pertinenziali di civili abitazioni).
5. La tassa è dovuta anche nel caso i locali e le aree restino temporaneamente chiuse, purché anche parzialmente ammobiliate o arredate, o siano provviste di allacciamento ai servizi pubblici (energia elettrica, telefono, acqua, gas).
6. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano.
7. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia svolta una attività economica o professionale sono tassate in base alla specifica superficie a tale scopo utilizzata.

ART. 7

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Il comune di Perloz ha istituito all'Art. 2 c.2 del presente regolamento la tassa giornaliera di smaltimento
2. Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Viene considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni annui, anche se ricorrente.
4. Ai fini sopraindicati si considerano soggetti alla tassa giornaliera di smaltimento in via puramente indicativa senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo, ove dovuto, le seguenti fattispecie:
 - aree su cui insistono installazioni di spettacoli viaggianti
 - fiere e mercati non ricorrenti

- vendite occasionali di qualsiasi genere
 - banchi di vendita in occasioni di particolari festività
5. La tassa giornaliera si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuino attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati in via temporanea per attività diverse.
 6. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore del 50%
 7. A tali fini la maggiorazione è fissata nell'1% con arrotondamento alle 100 lire.
 8. Tale pagamento avviene, contemporaneamente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante il modulo di versamento previsto.
 9. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto versamento andrà effettuato sempre con il predetto modello di versamento in c.c.p. indicando come beneficiario esclusivamente il servizio di tesoreria del comune essendo esclusa la possibilità di versamento effettuato al concessionario del servizio T.O.S.A.P., in caso contrario il versamento si ha per non avvenuto.
 10. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni della tassa giornaliera di smaltimento:
 - a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche.
 - b) esenzioni per quelle aree occupate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive della A.P.T. della proloco o altre associazioni.

ART. 8 LOCALI E AREE NON TASSABILI

1. Nel calcolo delle superfici indicate nell'art. 6 del presente regolamento non sono tassabili:
 - a) i locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale a causa di:
 - norme legislative o regolamentari
 - ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile
 - b) i locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati quali:
 - adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici idraulici ecc.), di servizio e fabbricati e aree
 - nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tal uso, comprese le palestre scolastiche ed esclusi i servizi e spogliatoi

- c) le superfici che risultano per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno a causa di forza maggiore, di ristrutturazioni, e casi simili, nonché le unità immobiliari prive di suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce)
 - d) le superfici non utilizzate in quanto vuote di cose e persone con esclusione dei locali interni facenti parte integrante di appartamenti soggetti alla tassa
 - e) le stalle, i fienili, le concimaie, le tettoie a servizio delle aziende agricole comunque condotte e locali pertinenziali all'attività, anche situati fuori dal fondo.
 - f) i locali facenti parte di ospedali e case di cura, e strutture sanitarie operanti in forma organizzata e continuativa nell'ambito delle norme e finalità del sistema sanitario nazionale in quanto produttive di rifiuti speciali al cui smaltimento deve provvedere il produttore.
 - g) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 - h) i sottotetti con altezza all'imposta inferiore a mt. 1,50.
2. Sono altresì escluse dalla tassa:
- a) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 C.C. che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 6 del presente regolamento, salva l'obbligazione del pagamento della tassa in capo a coloro che detengono od occupano parti comuni in via esclusiva;
 - b) le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 mq.
3. Il soggetto interessato alle esclusioni del precedente comma 1, punti C e D deve allegare la documentazione necessaria alla denuncia di cui agli art. 21 e 22 del presente regolamento. Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa devono essere nella denuncia originaria o variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
4. Ove vengano a meno le condizioni di non assoggettabilità alla tassa il contribuente è obbligato a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di variazione e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute a meno le condizioni di tassazione.

ART. 9

SUPERFICI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI

1. Per le attività che producono i rifiuti speciali di cui all'art. 39, comma 1, della Legge 22.02.1994, n. 146, i rifiuti sono assimilabili, ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della tassa, ai rifiuti urbani.
2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 10
RIDUZIONI DELLE SUPERFICI COMPUTABILI

1. Il computo delle superfici è ridotto:
 - a) al 50% per le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite
 - b) al 25% per le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 mq.

ART. 11
AGEVOLAZIONI

1. Il comune prevede speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa unitaria della categoria di appartenenza.
2. La tassa può essere ridotta, con apposito provvedimento della Giunta Comunale nei casi sociali documentati e quando il soggetto passivo della tassa stessa lo richiede espressamente, documentando l'assoluta specialità del caso rispetto alle situazioni normali della categoria corrispondente o l'assoluta impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento.

ART. 12
ESENZIONI

1. Sono esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali, della Comunità Montana, dell' A.P.T. ovvero destinati ad attività gestite da comuni, direttamente o per delega o con appalto di servizio.
 - b) gli edifici utilizzati per l'esercizio di culto e riconosciuti dallo Stato con l'esclusione dei locali adibiti ad uso abitativo o ad usi diversi dall'esercizio del culto stesso.
 - c) i locali e le aree in uso alle associazioni che ricevono contributi comunali e alle associazioni d' arma.
 - d) le scuole dell' obbligo (elementari e medie inferiori), scuole materne, asili nido, compresi i locali adibiti a servizi (refezioni, direzioni, segreterie ecc.)

ART. 13
CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli che precedono sono cumulabili.

ART. 14
CONDIZIONI PER LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni, agevolazioni o esenzioni dal tributo di cui ai precedenti articoli sono concesse su apposita domanda dell'interessato diretta al Sindaco ed a condizione che dimostri di averne diritto.
2. Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo dalla data di presentazione a condizione che la stessa venga presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio del diritto.
3. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione e la riduzione.
4. L'esenzione e la riduzione, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste o diverse disposizioni.
5. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui al successivo articolo 22 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute a meno le condizioni per l'esenzione.
6. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 28 del presente regolamento.

CAP III TARIFFE

ART. 15 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Deliberazioni di tariffa.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Giunta Comunale, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sotto categorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo.
2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Determinazione delle tariffe.

1. Nel determinare le tariffe annuali della tassa il Comune è tenuto a coprire, con il provento della tassa, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al netto dell'importo delle agevolazioni di cui all'art. 11 e delle esenzioni di cui all'art. 12, in misura non inferiore alla misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio, al netto dell'ammontare delle agevolazioni.

2. Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computate le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate.
3. In caso di dissesto dichiarato in Comune potrà apportare aumenti e diminuzioni oltre il predetto termine del 31 ottobre a norma delle disposizioni legislative vigenti.
4. Le deliberazioni tariffarie, divenute, esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

Il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi nel caso di rilievi formulati tardivamente, né a versare il corrispettivo ad enti terzi.

La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente a modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

ART. 16 COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. I parametri di differenziazione relativi sono indicati al successivo art. 17.
2. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 devono essere trascurate e quello superiori a mq. 0,50 arrotondate ad un metro quadrato.
5. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale, debbono assolvere il tributo in base alla tariffa prevista per l'attività esercitata, per la specifica superficie a tale scopo utilizzata.

ART. 17 GRADUAZIONE DELLA TARIFFA E CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

1. Le unità immobiliari, i locali e le aree comprese nelle zone di cui ai commi 1,2,3 dell'Art.4 del presente Regolamento sono suddivise, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, nelle categorie e sottocategorie di seguito indicate.

2. La differenziazione delle tariffe, in applicazione dei criteri di cui all'art. 65 comma 1, D.Lgs. 507/93, dovrà rispettare i parametri indicati a fianco di ciascuna articolazione.
3. Le tariffe derivanti dall'applicazione dei parametri sotto indicate sono arrotondate alle 10 lire superiori per frazioni superiori alle 5 lire ed alle 10 lire inferiori per frazioni inferiori.

CAT.	DESTINAZIONE DEI LOCALI OCCUPATI	PARAMETRO	TARIFFA MQ.
1	Locali ed aree ad uso abitazione	100	1.000
2	Locali destinati ad uso di pubblici uffici, a studi professionali, ad agenzie di viaggio e di rappresentanza, ad istituti di credito e di assicurazione	100	1.000
3	Locali destinati ad uso di esercizi commerciali, a negozi di qualsiasi genere, magazzini di deposito, ad alberghi diurni e ad istituti di bellezza, a barbieri parrucchieri e simili. Sono classificati in questa categoria anche i banchi a posteggio fisso ed i posteggi di biciclette, vetture ed autovetture, purché coperti	134	1.340
4	Locali destinati ad uso di stabilimenti industriali, teatri, cinematografi, circoli, istituti privati ed altre collettività, che non siano quelle contemplate nella successiva categoria;	130	1.300
5	Locali destinati ad uso di alberghi, convitti, case ed istituti di cura	110	1.100
6	Locali destinati ad altri istituti di assistenza	40	400

CAPO IV
 APPLICAZIONE DELLA TASSA - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E
 DETENZIONE

ART. 18
 PERIODO DI TASSAZIONE

1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. Nel caso di multiproprietà la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione e di disponibilità esclusiva ed e' versata dall'amministratore.

ART. 19 CESSAZIONE

1. La cessazione, ovvero la variazione in diminuzione della destinazione d'uso o della misura della superficie nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree - sempreché le condizioni di tassabilità siano venute a mutare - e purché le condizioni di tassabilità siano venute a mutare - e purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, da' diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
2. Nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa e' avvenuta, il tributo non e' dovuto per la annualità successive a condizione che l'utente, ove abbia prodotto successivamente la denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tassa e' stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

ART. 20 DENUNCE

Modalità di presentazione

1. Le ditte, gli Enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree, dovranno farne denuncia all'Ufficio Tributi.
2. A tale effetto non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate ai sensi dell'art. 2 della legge 24/12/54 n.128, parimenti non possono essere ritenute valide le denunce presentate ad uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.
3. In occasione di iscrizioni anagrafiche, o altre pratiche concernenti I locali e aree interessate (pratiche urbanistiche, commerciali, agricole, tributarie, servizi sociali, vigilanza, ecc.), gli uffici comunali tutti sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia e debbono segnalare immediatamente, sotto loro responsabilità all'ufficio tributi l'avvenuta pratica. Quanto sopra non esime l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1°, in caso di omesso invito da parte del Comune.
L'obbligo della denuncia riguarda anche I contribuenti per I quali possono trovare applicazione le norme di esenzione o esclusione della tassa.
Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere fatte su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi.

La dichiarazione e' sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

4. L'Ufficio Comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 21 DENUNCIA INIZIALE E CONTENUTO

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo presentano entro il termine massimo del 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune ai fini dell'applicazione della tassa.
2. L'obbligazione, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
In caso contrario l'utente e' tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia di cui al presente articolo deve contenere:

- A. La generalità del contribuente;
- B. Il titolo qualificativo dell'occupazione;
- C. La data dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- D. L'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala, e del numero interno;
- E. Il numero dei locali e delle aree, la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
- F. Le generalità e il domicilio fiscale del proprietario del fabbricato;
- G. Il numero del codice fiscale;
- H. Il numero di utenza elettrica;
- I. Il numero di utenza Acqua;
- J. Ogni altro elemento chiesto dal Comune;
- K. La data di presentazione della denuncia;
- L. La data
- M. La firma.

Nella denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare:

- A. La denominazione dell'Istituto;
- B. La ragione sociale o la ditta;
- C. La sede o il domicilio fiscale;
- D. Lo scopo;

- E. Le generalità e il Codice Fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- F. La data dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- G. L'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala, e del numero interno;
- H. Il numero dei locali e delle aree, la loro ripartizione interna, la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
- I. Le generalità e il domicilio fiscale del proprietario de fabbricato;
- J. Il numero di codice fiscale;
- K. Il numero di utenza elettrica;
- L. Il numero di utenza Acqua;
- M. Ogni altro elemento chiesto dal Comune.
- N. La data di presentazione della denuncia;
- O. La data;
- P. La firma;

ART 22 DENUNCIA DI RETTIFICA E CONTENUTO

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il termine massimo del 20 GENNAIO successivo alla variazione ed hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo.
2. Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene tramite accertamento d'ufficio, in caso di omessa denuncia di variazione, fino a comprendere, oltre l'anno in corso, anche l'anno precedente.
3. La denuncia di rettifica deve contenere oltre agli elementi richiesti:
 - le generalità del contribuente risultante dalla denuncia iniziale o eventuale erede;
 - il codice meccanografico;
 - l'indicazione delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia;
 - la decorrenza delle variazioni stesse;
 - ogni altro elemento eventualmente richiesto dal Comune.

ART. 23 DENUNCIA DI CESSAZIONE E CONTENUTO

1. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente mediante denuncia, all'Ufficio Tributi.
2. La denuncia di cessazione deve contenere:
 - Le generalità del contribuente;
 - Il titolo qualificativo dell'occupazione o condizione dei locali e delle aree.
 - L'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala e del n° interno.
 - La data di cessazione.

- Il codice meccanografico.
 - L'eventuale proprietario dei locali o delle aree.
 - La data di presentazione della denuncia.
 - La firma.
 - Ogni altro elemento utile richiesto dal Comune.
 - Eventualmente il cognome e nome del subentrato nei locali o sulle aree, nei casi di cessione di attività o di variazione del titolo di proprietà.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da diretto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non e' dovuto per le annualità successive si l'utente ha prodotto denuncia di cessazione e dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
 5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia di cui agli art. 21,22 e 23 del presente regolamento. Nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.

CAPO V ACCERTAMENTO - CONTENZIOSO - SANZIONI

ART. 24 POTERI COMUNI - MEZZI DI CONTROLLO

1. L'esattezza delle denunce di cui agli Art.21, 22 e 23 del presente regolamento verrà sottoposta a controllo anche mediante sopralluoghi e si provvederà, ricorrendone la necessità, entro i termini previsti, al recupero della tassa evasa ed alla contemporanea applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni vigenti.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce e' in facoltà del comune:
 - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere dati o documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in casi di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o I dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, potrà avvalersi per la rilevazione delle misure e destinazione d'uso dei locali ed aree assoggettabili a tassazione delle convenzioni previste dalla Legge.
 4. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 25 ACCERTAMENTO

1. Ove la denuncia, originale o di variazione, sia riscontrata infedele od incompleta, l'Ufficio Comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia medesima ed a quello precedente, quando l'obbligazione decorre dall'anno precedente, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
2. Ove invece la denuncia venga omessa, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di scadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata.
3. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati
 - della tariffa applicata e relativa delibera;
 - la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta.
 - l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per il tributo, le addizionali ed accessori, la sopra tassa e le altre penalità.
4. Gli avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica devono contenere altresì l'indicazione dell'Organo stesso cui può essere prodotto il ricorso ed il termine entro il quale il ricorso stesso può essere presentato.
5. Qualora il Funzionario responsabile, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

ART. 26 RISCOSSIONE

La riscossione della tassa e' fatta mediante ruoli nominativi, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43, e nei relativi Decreti di attuazione.

L'importo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui Art.22, comma 2 del presente regolamento, e' iscritto, a cura del funzionario responsabile, in ruoli principali, ovvero con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Regionale delle Entrate entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o a accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.

Gli importi iscritti nei ruoli sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.

Gli importi di cui al comma 2 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, alla scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 602/73.

Le rate predette sono riducibili a due su autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze.

Il Sindaco, su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, può concedere per ovvi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se lo stesso e' comprensivo di tributi arretrati.

I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato fino ad otto rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito.

La ripartizione del carico e' disposta su proposta del Funzionario Responsabile, con atto del Sindaco.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibili in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento e' differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

ART. 27 CONTENZIOSO

Verranno applicate le disposizioni legislative vigenti in materia nonché quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle sanzioni tributarie, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela.

ART. 28 SANZIONI

Verranno applicate le disposizioni legislative vigenti in materia nonché quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle sanzioni tributarie, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela.

ART. 29 RIMBORSI

1. Nei casi in cui l'Ufficio comunale che ha emesso l'avviso di accertamento o proceduto all'iscrizione a ruolo, sia incorso in errore formale o in una duplicazione del tributo dovuto, oppure si sia concretata una eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della commissione tributaria provinciale, o, infine, sia stato adottato dal Comune, con l'adesione formale del contribuente, provvedimento di annullamento o di riforma del tributo riconosciuto illegittimo, l'Ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

2. Nei casi in cui il tributo e' stato riconosciuto non dovuto per avere il contribuente presentato denuncia di cessazione per l'anno di iscrizione o denuncia tardiva nella quale dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione, l'Ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo entro I 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione e dalla denuncia tardiva ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante o in sede di recupero d'ufficio.

La presentazione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, ai fini di cui al presente comma, deve avvenire, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e' iscritto il tributo. A tali fini si applicano le norme del D.P.R. 602/73.

In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto e' disposto dai comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente: la domanda stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

Sulle somme da rimborsare di cui ai commi precedenti si applica l'interesse semestrale al tasso legale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

ART. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed I poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. Il funzionario di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone I rimborsi ed iscrive I tributi a ruolo.

3. Il Comune ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locali del Ministeri delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile prescelto entro sessanta giorni dalla nomina.

CAPO VI° DISPONSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

**ART. 31
ABROGAZIONI**

Il presente Regolamento sostituisce ogni altro atto regolamentare e normativo in generale precedentemente adottato in questo Comune nella materia di cui trattasi.

**ART. 32
ADEMPIMENTI**

Il presente regolamento dopo l'approvazione della CO.RE.CO. deve essere trasmesso entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali, rilievi di legittimità entro 6 mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non e' obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

**ART. 33
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 23/08/1993 n. 73, e' pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.



APPROVAZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Perloz, li _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



PRIMA PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal _____ al _____
senza opposizioni.

Perloz, li _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



APPROVAZIONE

Approvato dal Comitato Regionale di Controllo il _____ al n. _____

Perloz, li _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



SECONDA PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal _____ al _____
senza opposizioni.

Perloz, li _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE